

COMUNE DI VICOLUNGO

Provincia di Novara

originale/copia

DELIBERAZIONE N.06

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA.....

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della
I.U.C. - Imposta Unica Comunale.

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 20,00 nella
sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

			presenti	assenti
VICENZI	MARZIA	Sindaco		x
GAVINELLI	LORELLA	Consigliere	x	
PALLANZA	LAURA	"		x
MOZZATO	MASSIMO	"	x	
PROVERBIO	UGO	"	x	
DEAGOSTINI	MARCO	"	x	
MAGETTI	FABIO	"	x	
BERMANI	LORETTA	"	x	
CERASO	ANTONIO	"	x	
NAPOLITANO	BRUNO	"	x	
NAPOLITANO	ANDREA	"	x	
Totali			9	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Ileana IENCO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Lorella GAVINELLI, Vice Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. - Imposta Unica Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all' art.1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che:

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali;
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale;
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell' art.1 della citata legge n.147/2013 i quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 08.08.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento in parola;

Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche al predetto Regolamento:

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER OGNI TRIBUTO DI CUI SI COMPONE LA I.U.C.

CAPO I

I.M.U.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.11 Agevolazioni - Abitazione principale e assimilazione dell'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per dimora abituale si intende la "residenza della famiglia", desumibile dal primo comma dell'art.144 del codice civile: "i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa". La fattispecie sopra descritta non ha a che vedere con i luoghi di eventuali "domicili" fissati ai sensi dell'art.45 del codice civile, in relazione alle esigenze lavorative di ciascun coniuge, ma deve coincidere con l'ubicazione della "casa coniugale".

- Ai fini dell'IMU si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- Ove non disciplinato direttamente da fonte legislativa, nel caso in cui i coniugi non separati legalmente abbiano due residenze diverse, per abitazione principale si intende, ove vi sono figli, la residenza del coniuge nella cui scheda di famiglia sono inseriti i suddetti figli. In mancanza di figli i coniugi dovranno scegliere quale delle due residenze eleggere a residenza da considerarsi abitazione principale. Lo stesso principio indicato al periodo precedente si applica in caso di più figli, indipendentemente dal numero, che risultano inseriti direttamente nelle schede di famiglia dei due coniugi.
- E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccede il valore di euro 250,00. L'assimilazione effettuata dal Comune su abitazione e pertinenze (nei limiti previsti per l'abitazione principale dal comma 2 art.13 D.L. n.201/2011) opera come franchigia; ai fini del calcolo dell'imposta in presenza di pertinenze, si deve prima di tutto sommare la rendita dell'abitazione principale con quella delle pertinenze. Ne deriva che sulla quota eccedente il valore di € 250,00 si dovrà applicare l'aliquota ordinaria ("altri fabbricati").

Le agevolazioni valgono sia per l'IMU che per la TASI.

Ai sensi della normativa vigente nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare, individuata in quella con la rendita catastale maggiore; sono in ogni caso escluse dall'agevolazione le abitazioni classificate nelle cat. A/1, A/8 e A/9.

Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'IMU, anche per conto della eventuale pluralità di possessori, presenta al Comune apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale evidenzia la sussistenza dei requisiti previsti per l'esenzione.

Art.19 Attività di recupero

Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 3,00.

Art.21 Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art.30 Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

CAPO III

T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI

Parte II – Tariffe

Art.40 Costo di gestione

La TARI - tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Parte III – Riduzioni e agevolazioni

Art.51 Riduzioni per le utenze domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nella seguente condizione:

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza o l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30 %.

La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è assicurata una riduzione del 10% della quota variabile del tributo alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. Qualora a seguito di controlli la

compostiera venisse trovata inutilizzata, o non più presente presso l'utenza, all'utente verranno addebitate, oltre all'eventuale costo del contenitore, tutte le annualità pregresse di cui ha goduto della agevolazione, fino al massimo di 5 annualità e le eventuali sanzioni applicabili.

Fermo restando il raggiungimento della copertura integrale dei costi, è introdotta l'agevolazione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche, ai sensi del D.L. 201/2011, art.14 comma 17, oltre a quanto previsto dal comma precedente. La riduzione è assicurata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputabile a dette utenze di un importo pari al 10% dell'incremento registrato nell'anno precedente nei ricavi derivanti dalla cessione a recupero dei materiali differenziati, subordinatamente al verificarsi nell'anno precedente di un incremento di almeno 3 punti percentuali nell'indice di raccolta differenziata unitamente alla diminuzione del rifiuto indifferenziato complessivo nell'anno precedente (RSU + RSUI) almeno del 15% .

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art.52 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso saltuario legato alla stagionalità dell'attività svolta (impianti estivi) e comunque in uso per un periodo non superiore a 6 mesi: riduzione del 65% sulla quota fissa e del 65% sulla quota variabile.

Parte IV - Accertamento e riscossione

Art.61 Somme di modesto ammontare

Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 3,00 euro per anno d'imposta.

Allegato A) – Elenco delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, magazzini
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali
9	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
10/1	Negozi abbigliamento, calzature e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione,
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
16/1	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
17/1	Bar, caffè, gelateria

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
19/1	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti con nota prot. com. 3306 del 17.07.2015;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di regolarità amministrativa espresso dal Segretario Comunale per quanto disposto dal D.Lgs 267/2000 e s.m.i. con particolare riguardo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 174/2012;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare le modifiche agli artt. 11-19-21-30-40-51 e 61 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC - Imposta Unica Comunale, come riportate nella premessa della presente deliberazione;
- 3) Di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web del Comune;
- 4) Di trasmettere a norma dell'art.13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art.52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione resa per alzata d mano, ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (TUEL).

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE AI SENSI DELL' ART.49 D.L.gs n.267/2000
Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo in ordine alla regolarità tecnica/amministrativa.

Vicolungo, li 31 LUG. 2015

F.TO Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

Parere tecnico ai sensi dell'art.49, comma 1, e contabile ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:

F C

☒ ☐ Il responsabile del servizio economico-finanziario:
(F. Moretti) **F.TO**

☐ ☐ Attestazione di copertura finanziaria:
(F. Moretti)

☐ ☐ Il responsabile del servizio demografico-vigilanza-commercio:
(F. Barbieri)

☐ ☐ Il responsabile del Servizio LL.PP.-Urbanistica-Istruzione:
(G. Sarino)

Vicolungo, 31 LUG. 2015

F = favorevole
C = contrario

.TO Il Vice Sindaco
(Lorella Gavinelli)

F.TO Il Segretario Comunale
(Ileana IENCO)

Pubblicazione n.155.....

La presente delibera, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio il04 AGO, 2015..... e per quindici giorni consecutivi.

Vicolungo, 04 AGO, 2015

F.TO Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

Copia conforme all'originale

Vicolungo,04 AGO, 2015.....



Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)

La presente delibera è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini in data _____ ai sensi art.134 comma 3 D.Lgs. n.267/2000.

Vicolungo,

Il Segretario Comunale
(dott.ssa Ileana IENCO)